



SEDE DI TIRANA PER ALBANIA E KOSOVO

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, in prosieguo denominata "Il Committente" e la Ditta "BAHRIJE QENA", in prosieguo denominata "Il Prestatore", convengono quanto segue:

1. Il Prestatore si impegna nei confronti del Committente ad assicurare il servizio di pulizia dei locali della cancelleria per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 per un compenso forfettario di Euro 360,00 (trecentosessanta,00) da pagarsi in dodici mensilità posticipate dell'importo di Euro 30,00 (trenta,00) cadauna.

Il Contraente indica il seguente conto corrente bancario:

Nome c/c: BAHRIJE QENA

N. c/c : 1501060001308653

Banca: Procredit Banc Kosovo su cui il Committente effettuerà i pagamenti.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il Prestatore garantisce che l'esecuzione tecnica del servizio verrà effettuata in forma autonoma anche se con modalità concordate tra Prestatore e Committente.

3. Le spese inerenti al servizio suddetto (per idonei strumenti, attrezzature, materiale), così come qualsiasi altre eventuali di diversa natura, restano a carico del Prestatore che, con la somma sopraindicata, si dichiara soddisfatto di ogni suo avere per l'opera prestata.

4. La prestazione di cui al punto I dovrà essere svolta dalle ore 9 alle ore 17 di tutti i giorni non festivi.

5. Resta escluso il pagamento di oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Committente come pagamento di qualsiasi altro compenso a diverso titolo, quali il pagamento della tredicesima mensilità o di una indennità di fine rapporto di lavoro.

B. Q

... pertanto esclusa la creazione di un rapporto di lavoro o di impegno a qualsiasi titolo e comunque denominato nei confronti del Committente.

6. Resta escluso il diritto del Prestatore di godere le ferie. In caso di assenza prolungata, il Prestatore potrà indicare un sostituto idoneo ad espletare il servizio descritto al punto 1, il quale dovrà comunque risultare di gradimento del Committente.


7. Nel caso in cui, a giudizio insindacabile del Committente, la prestazione effettuata dal Prestatore non dovesse essere soddisfacente, il presente contratto potrà essere rescisso senza alcun preavviso e senza che il Prestatore possa vantare diritti, compensi o altro per nessun titolo.

8. Il presente contratto può essere rescisso da ambo le parti in ogni momento anche per altre ragioni, fermo restando l'obbligo per il Committente di corrispondere al Prestatore il compenso corrispondente alle prestazioni fino a quel momento effettuate. E escluso il rinnovo tacito del presente contratto.

9. Il presente contratto è immediatamente impegnativo per il Prestatore, mentre lo sarà per il Committente soltanto dopo l'avvenuta approvazione da parte degli organi di controllo competenti dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Pristina, il 20 gennaio 2019

Il Committente:


Nino Merola



Il Prestatore:




Ditta "Bahrije Qena"